

## PIANO OPERATIVO E CRONOPROGRAMMA

### 1. Soggetti

Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, Cod. Fiscale 00215140237, con sede legale in Via A. Forti, 3A - 37121 – Verona (“**Cariverona**”)

Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Cod. Fiscale 90004750429, con sede legale in Corso della Repubblica 73 – 60044 – Fabriano (AN) (“**Carifac**”)

### 2. Oggetto dell’operazione

L’operazione prevede la sottoscrizione, mediante atto pubblico notarile, di un accordo negoziale atipico che prevede:

- (i) il subentro di Carifac in luogo di Cariverona nella competenza erogativa sul territorio della provincia di Ancona;
- (ii) la corresponsione da parte di Cariverona in favore di Carifac di un importo *una tantum* pari a € 35.000.000,00 (euro trentacinque milioni virgola zero zero) al fine di consentire a Carifac di poter assolvere al proprio impegno erogativo sul nuovo territorio di Ancona e il trasferimento da Cariverona in favore di Carifac della nuda proprietà del terreno sottostante il Palazzo Camerata sito in Ancona, alla via Manfredo Fanti, n. 9;
- (iii) il mantenimento da parte di Cariverona degli impegni erogativi già assunti sul territorio anconetano per circa € 10.000.000,00 (euro dieci milioni virgola zero zero).

L’operazione, inoltre, si realizza attraverso coerenti modifiche statutarie sia nella denominazione sia nella composizione degli organi di entrambe le Fondazioni per tenere conto del nuovo assetto e dei nuovi territori sui quali le Fondazioni eserciteranno le rispettive competenze erogative.

### 3. Natura giuridica e struttura causale dell’operazione

Le Fondazioni si sono determinate alla sottoscrizione di un contratto atipico, ritenendo che nel caso di specie difettino i presupposti affinché l’operazione possa essere tecnicamente configurata quale scissione. Risulta integrato, al più, solo uno dei due elementi del fenomeno scissorio, vale a dire il trasferimento da parte di Cariverona in favore di Carifac di una parte del patrimonio della prima, consistente in una somma di denaro e nella nuda proprietà del terreno sottostante Palazzo Camerata. Non si rinviene, invece, il secondo elemento indefettibile della scissione – vale a dire la prosecuzione dell’ente scisso in quello beneficiario – poiché Cariverona, a seguito della realizzazione dell’operazione, non prosegue in alcun modo in Carifac. Del resto, l’obiettivo (su cui v. il successivo punto 5) dell’operazione è proprio quello di recidere ogni legame tra Cariverona e il territorio di Ancona, la cui competenza erogativa viene trasferita a Carifac con conseguente accollo da parte di quest’ultima degli obblighi di Cariverona nei confronti di detto territorio. Anche dal punto di vista delle finalità, quindi, la scissione non risulta compatibile con le intenzioni che le Fondazioni intendono perseguire mediante l’esecuzione dell’operazione.

La struttura causale dell'operazione si appunta intorno al subentro di Carifac in luogo di Cariverona nella competenza erogativa sul territorio anconetano e si realizza mediante l'apposizione di un vincolo genetico alle risorse erogate da Cariverona in favore di Carifac. In particolare, guardando l'operazione dal punto di vista di Cariverona, l'erogazione in favore di Carifac dell'importo *una tantum* di € 35.000.000,00 costituisce un atto a titolo gratuito, ma non liberale, che consente alla medesima Cariverona di dare attuazione al proprio scopo statutario e, unitamente alla modifica statutaria sulla ripermimetrazione territoriale, di estinguere la propria "obbligazione erogativa" verso il territorio anconetano. Guardando, invece, l'operazione dal punto di vista di Carifac, l'apporto patrimoniale ricevuto in dotazione da Cariverona consente alla medesima Carifac di subentrare in luogo di Cariverona nella competenza erogativa sul territorio anconetano e, in particolare, di assicurare a Carifac le risorse necessarie per poter adempiere alla sua nuova obbligazione erogativa nei confronti del predetto territorio.

Alla luce di tale struttura causale, le Fondazioni ritengono che l'operazione consenta il perseguimento del migliore interesse di Cariverona e di Carifac.

In particolare, l'operazione:

- (a) dal punto di vista privatistico, è meritevole di tutela poiché l'erogazione in favore di Carifac dell'importo di € 35.000.000,00 consente a Cariverona di dare attuazione al proprio scopo statutario e a Carifac di conseguire le risorse necessarie per poter adempiere alla sua nuova obbligazione erogativa verso il territorio anconetano;
- (b) dal punto di vista pubblicistico, non è in contrasto con gli interessi pubblici tutelati dall'Autorità di vigilanza poiché l'attuazione dell'accordo (i) per un verso, non pregiudica la capacità di Cariverona di continuare a perseguire i propri fini statuari pur dopo la modifica territoriale in diminuzione e (ii) per altro verso, è idonea a consentire a Carifac – mediante l'apporto patrimoniale di Cariverona – di poter perseguire i propri scopi statuari in un ambito territoriale più esteso, includendo, cioè il territorio anconetano.

#### **4. Motivazioni dell'operazione**

Le Fondazioni si sono determinate a realizzare l'operazione di ridefinizione del perimetro degli ambiti territoriali di operatività in ottica di maggior efficacia della loro azione.

#### **5. Obiettivi dell'operazione**

L'operazione è finalizzata a consentire a Carifac di subentrare in luogo di Cariverona nella competenza erogativa del territorio di Ancona. Restano ferme ed inalterate tutte le altre prerogative istituzionali e competenze erogative di Cariverona e Carifac così come attualmente divise dai rispettivi statuti.

#### **6. Approvazione ministeriale**

La realizzazione dell'operazione è subordinata all'approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

## 7. Cronoprogramma delle attività

L'operazione verrà eseguita sulla base degli snodi procedurali di seguito indicati:

1. approvazione dell'operazione nei consigli di amministrazione e di indirizzo delle due fondazioni;
2. esecuzione, a scopo conoscitivo, di una “*notifica preliminare*” al Ministero dell'Economia e delle Finanze in modo tale da rappresentare all'Autorità di Vigilanza la persistente volontà di realizzare l'operazione;
3. pubblicazione sulla gazzetta ufficiale di un avviso contenente i termini essenziali dell'operazione e sui siti internet di Fondazione Cariverona e di Fondazione Carifac del predetto avviso, nonché del piano operativo e del cronoprogramma e di un estratto delle delibere di approvazione dell'operazione;
4. decorrenza di un termine di 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per consentire ad eventuali interessati di presentare osservazioni sull'operazione;
5. decorsi i 30 giorni, in assenza di osservazioni pervenute, stipula dell'atto notarile la cui efficacia è condizionata all'approvazione da parte del MEF delle modifiche statutarie ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lett. c) del d.lgs. 153/1999;
6. invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze della nuova istanza recante richiesta di approvazione delle modifiche statutarie con allegato l'atto notarile sottoscritto e la documentazione propedeutica ai fini della riattivazione del procedimento finalizzato all'approvazione delle predette modifiche statutarie;
7. stipula di atto notarile ricognitivo di avveramento della condizione;
8. iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche delle modifiche statutarie.